allegato 4

ASSISTAL

SEZIONE CENTRO
Via Basento, 37
00198 Roma
Tel. +39 068537301
Fax +39 068549603
E-Mail: centro@assistal.it

Sede Nazionale
Viale Restelli, 3
20124 Milano
Tel. +39 026085211
Fax +39 02606599
E-Mail: nazionale@assistal.it

Associazione Nazionale Costruttori di Impianti

VERBALE DI ACCORDO SINDACALE NR. 2/2010 DEL 11.01.2010

Addì 11.01.2010 in Roma, presso la Sede dell'Assistal, si sono incontrati:

SEMITEC SRL rappresentata da Simone Cascioli
ASSISTAL: rappresentata da Giancarlo Riccardi e Fabiano Crovetti;
RSU territoriali e rispettive OO.SS. territoriali rappresentate dai loro componenti

e sono addivenuti al seguente accordo.

Con riferimento al personale in forza a Semitec Srl alla data di sottoscrizione del presente accordo sindacale e già appartenente al ramo d'azienda ceduto dalla IMT SpA a Emicom Srl (già Elettromontaggi Srl), le parti convengono di regolamentare con il presente accordo i trattamenti economici e normativi in essere come di seguito specificato.

1) ORARIO DI LAVORO:

Dal lunedì al venerdì dalle ore 08,00 alle ore 17,00 con pausa pranzo dalle ore 13,00 alle 14,00. Si prevede altresì una flessibilità in ingresso ed uscita a compensazione di 30 minuti.

2) STRAORDINARIO:

In sostituzione di quanto stabilito al punto 6. del verbale d'accordo del 12.11.2004, l'azienda:

- calcolerà quanto percepito a titolo di "straordinario" da ogni singolo lavoratore inquadrato dal 6° livello negli ultimi 24 mesi (gennaio 2008- dicembre 2009);
- inserirà l'importo lordo annuo come sopra calcolato, diviso per 15, nel superminimo individuale ad personam non assorbibile di ciascun lavoratore interessato.

3) SUPERMINIMO INDIVIDUALE AD PERSONAM NON ASSORBIBILE:

In tale voce lorda retributiva mensile confluiscono le seguenti voci lorde di retribuzione mensile:

- "ex accordi imt1" ed "ex accordi imt2" (punti 3, 4 dell'accordo sindacale del 12.11.2004), calcolati secondo la seguente formula: (imt1+imt2)*13/15;
- "S.I.N.A." (punto 2 dell'accordo sindacale del 12.11. 2004).

L'importo risultante, avente incidenza su tutti gli istituti contrattuali, verrà sommato ad eventuali importi di superminimo individuale non assorbibile già esistenti per i singoli dipendenti;

4) TICKET RESTAURANT:

Trattamento come da accordo sindacale nr. 1/2010 dell'11.01.2010 Semitec Srl sottoscritto in data odierna. Per quanto attiene la voce retributiva lorda giornaliera denominata "ex accordi imt3" di cui al punto 5 del verbale d'accordo del 12.11.2004 si procederà al calcolo di quanto percepito a tale titolo da ogni singolo lavoratore, interessato al presente accordo, negli ultimi 12 mesi (gennaio 2009-dicembre 2009). L'importo lordo annuo individualmente risultante verrà diviso per 15 ed aggiunto al superminimo individuale lordo mensile ad personam non assorbibile;

5) TEMPO DI VIAGGIO, TRASFERTE e REPERIBILITA':

Trattamento come da accordo sindacale Semitec Srl nr. 1/2010 sottoscritto in data odierna;

6) AUTOVETTURA AZIENDALE PER USO COMMERCIALE:

Applicazione della policy aziendale Siram e società controllate per il solo uso commerciale.

Le Parti, come sopra specificate, convengono che l'accordo sindacale in oggetto annulla e sostituisce ogni precedente accordo e o regolamentazione collettiva o individuale in materia e in particolare l'accordo sottoscritto in data 12.11.2004 riguardante il personale, attualmente in forza a Semitec Srl, già appartenente al ramo d'azienda ceduto dalla IMT SpA a favore di Emicom Srl (già Elettromontaggi Srl).

Letto, firmato e sottoscritto.

FIM CISL SEMITEC SRL

FIOM CGIL ASSISTAL

UILM UIL

RSU SEMITEC SRL